

## **TI\_GERICHTE 11.2013.88 vom 16. September 2015**

TI Tribunale d'appello, 2015-09-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2013.88](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2013.88)

FR: TI\_GERICHTE 11.2013.88 du 16 septembre 2015

IT: TI\_GERICHTE 11.2013.88 del 16 settembre 2015

### **Regeste**

Lesione della personalità: pretesa indennità in riparazione del torto morale

### **Erwägungen**

#### **E. 000**

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità della riparazione per torto morale chiesta dall'appellante (fr. 20 000.–). Quanto alla tempestività del ricorso, la decisione del Pretore è stata notificata ad AP 1 lunedì 9 settembre 2013. Introdotto il

#### **E. 3**

L'itigiosa rimane, in concreto, la pretesa di fr. 20 000.– avanzata da AP 1 a titolo di riparazione per torto morale. Costei si duole che l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento le abbia chiesto di contribuire alla retta per l'internato della figlia maggiorenne indebitamente, senza alcun mandato e nella consapevolezza di non avere il benché minimo diritto. Essa lamenta di avere subito attacchi assillanti e intimidatori. Rimprovera inoltre all'Ufficio di avere condotto indagini sulla sua famiglia senza motivo né autorizzazione tramite una perizia di cui essa critica il contenuto, ciò che ha leso il suo diritto alla privacy, con l'unico scopo di rovinare l'immagine sua e dei suoi familiari. L'Ufficio avrebbe profittato in sintesi della situazione drammatica da lei vissuta con la figlia, riaprendo una ferita che da anni essa tentava di guarire. Tale comportamento l'avrebbe seriamente irritata, avrebbe turbato la serenità familiare e avrebbe esercitato su lei una pressione psicologica durata dal 28 febbraio 2012 (invito a firmare la convenzione di mantenimento) fino al 6 settembre 2013 (emanazione della sentenza impugnata). Il che giustifica, a suo avviso, il versamento dell'indennità richiesta. a) L'art. 49 cpv. 1 CO subordina il versamento di un'indennità per torto morale – fra l'altro – all'esistenza di una lesione della personalità che dev'essere oggettivamente e soggettivamente grave (Brehm in: Berner Kommentar, 2<sup>a</sup> edizione, n. 19 segg. ad art. 49 CO con riferimenti). Un'indennità per riparazione del torto morale può essere pretesa, in altri termini, solo quando le sofferenze subite dal richiedente superino per intensità quelle che, secondo le concezioni abituali, una persona dev'essere in grado di sopportare senza rivolgersi al giudice (FF 1982 II 671 n. 272). Né il versamento di una somma in denaro è la regola: essa si giustifica solo qualora all'offesa non possa rimediarsi altrimenti (l'art. 49 cpv. 1 CO). Incombe al richiedente allegare e dimostrare le circostanze dalle quali si desume, per la grave lesione patita, la sua personale sofferenza (RtiD II-2004 pag. 527 consid. 7). b) Nella fattispecie l'attrice riconvenzionale non ha dimostrato alcuna grave sofferenza. Essa ha dichiarato che il comportamento dei funzionari dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento “ha causato molta rabbia e turbato la serenità familiare nonché causato una pressione psicologica durata dal 28 febbraio 2012 al 6 settembre 2013” (appello, pag. 3 in basso), ma

ciò non basta per sostanziare una grave sofferenza personale, tanto meno suscettibile di giustificare il versamento di una somma in denaro. Invano si cercherebbero nel fascicolo processuale elementi suscettibili di sostanziare l'ipotesi di particolari angosce, travagli o tribolazioni. Agli atti non figurano né rapporti specialistici né testimonianze. La vicenda avrà anche contrariato l'appellante, le avrà dato pensiero, l'avrà infastidita, tuttavia ciò non risulta averle recato più disturbo di quanto un ordinario contenzioso aperto con l'autorità amministrativa avrebbe cagionato a un'altra persona posta nelle medesime circostanze. Già dal profilo soggettivo non si intravedono dunque i presupposti per la prospettata applicazione dell'art. 49 cpv. 1 CO. c) Si aggiunga che in concreto non si scorgono nemmeno gli estremi oggettivi per far capo alla norma testé citata. Intanto non è vero che l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento non potesse procedere nei confronti dell'interessata. L'ente pubblico che provvede al mantenimento di un figlio è legittimato a chiedere al debitore alimentare il versamento del contributo (art. 289 cpv. 2 CC). Se il contributo non è ancora stato fissato dal giudice e il genitore rifiuta di firmare una convenzione di mantenimento, l'ente pubblico è abilitato a promuovere azione di mantenimento in surrogazione dei diritti del figlio ( Perrin in: Commentaire romand, Basilea 2010, CC I, n. 10 ad art. 289 con rinvio; v. anche Meier/Stettler , Droit de la filiation, 5ª edizione, pag. 750 in fondo). Ciò vale altresì per figli maggiorenni agli studi cui i genitori siano tenuti a provvedere finanziariamente giusta l'art. 277 cpv. 2 CC. In concreto l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha sopperito al mantenimento di G\_\_\_\_\_ dopo la maggiore età versando la retta dell'internato alla Fondazione \_\_\_\_\_. Era legittimato pertanto a far sottoscrivere accordi di mantenimento ai genitori (art. 5 cpv. 1 lett. f del regolamento della legge per le famiglie : RL 6.4.2.1.1 ) e, risultando infruttuosa la proposta, a intentare azione di mantenimento in surrogazione della figlia, come rappresentante dello Stato del Cantone Ticino (art. 69 cpv. 2 del regolamento citato). L'appellante denuncia una persecuzione psicologica messa in atto nei suoi confronti dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento. In realtà dagli atti non si evince nulla del genere. Il tono usato dall'Ufficio nelle tre lettere precedenti l'istanza di conciliazione è corretto e mal si comprende come possano ravvisarsi cenni minacciosi o intimidatori (doc. G, I, M). L'istanza di conciliazione medesima e gli atti della causa di merito non denotano alcunché di inopportuno né tanto meno di vessatorio. Certo, per finire il Pretore aggiunto ha respinto la petizione, ma non perché l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento non fosse legittimato ad agire o perché non avesse provveduto al mantenimento di G\_\_\_\_\_, bensì perché nel caso specifico G\_\_\_\_\_ non poteva dirsi “in formazione”, avendo semplicemente tentato di trovare un indirizzo formativo o lavorativo con lo svolgimento di taluni stages professionali, senza adempiere compiutamente le premesse dell'art. 277 cpv. 2 CC per ottenere un contributo alimentare dopo la maggiore età (sentenza impugnata, pag. 5 in alto). Ciò non significa che l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento abbia agito in malafede o nella consapevolezza di riscuotere un indebito. d) L'appellante censura una grave violazione oggettiva della sua personalità per avere, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, esperito indagini commissionando all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni “un sintetico rapporto inerente all'evoluzione della relazione tra la madre (...) e la figlia” (doc. P), del 5 dicembre 2012. Essa fa valere di non essere stata interpellata al proposito e che l'unico scopo di quel rapporto era – come detto – di denigrare lei e la sua famiglia. Simili impressioni sono puramente personali. Per promuovere un'azione di mantenimento in surrogazione di G\_\_\_\_\_ l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento doveva sincerarsi previamente che la rottura delle

relazioni con la madre non fosse imputabile esclusivamente al comportamento della figlia maggiorenne, poiché se così fosse stato il giudice avrebbe potuto rifiutare un contributo di mantenimento già per tale motivo (RtiD I-2015 pag. 883 n. 14c con numerosi riferimenti e la successiva sentenza del Tribunale federale 5A\_182/2014 del 12 dicembre 2014 fra le stesse parti, consid. 3.2). E non avrebbe avuto senso avviare una causa in condizioni siffatte. Senza dimenticare poi che sul contenuto del rapporto l'appellante ha potuto esprimersi davanti al Pretore aggiunto, autorità giudiziaria munita di pieno potere cognitivo, di modo che una qualsivoglia disattenzione del suo diritto di esprimersi risulterebbe sanata (DTF 137 I 197 consid. 2.3.2 con richiami). e) In ultima analisi, nulla indizia nella fattispecie una grave violazione soggettiva né oggettiva della personalità della convenuta o della sua famiglia. Men che meno emergono elementi concreti atti a comprovare una qualsivoglia intenzione, da parte dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, di offendere la reputazione o la privacy dell'appellante o dei suoi congiunti. L'autorità ha intrapreso semplicemente quanto prevede la legge, quand'anche al singolo genitore ciò possa riuscire sgradevole o addirittura ostile. Che poi il giudice adito respinga un'eventuale azione di mantenimento promossa dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento in surrogazione del figlio – come nel caso specifico – rientra nel possibile andamento delle cose e non va interpretato come la dimostrazione che lo Stato abbia inteso colpire o provocare un danno morale o materiale al genitore convenuto.

#### **E. 4**

Se ne conclude che, privo di fondamento, l'appello è destinato all'insuccesso. Le spese dell'attuale giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Tenuto conto del fatto che l'appellante è priva di formazione giuridica e ha agito di propria iniziativa senza l'ausilio di un legale, si modera adeguatamente l'ammontare della tassa di giustizia. Non si pone invece problema di ripetibili, non essendosi chieste osservazioni all'appello.

#### **E. 5**

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (l'azione principale riguardava il versamento di fr. 9780.–, la riconvenzione una riparazione di fr. 20 000.–). Per questi motivi, decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante. 3. Notificazione: –; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.